



Comune di Poggio a Caiano
(Prov. Di Prato)

Ordinanza Sindacale n. 139 del 10/09/2024

OGGETTO: ORDINANZA AI SENSI DELL'ARTICOLO 54, COMMA 4, DEL D. LGS. N. 267 DEL 2000. CHIUSURA DEL PARCO DEL BARGO

IL SINDACO

VISTO l'articolo 54, comma 4, del d. Lgs 18 agosto 2002, n. 267, "Testo unico delle legge sull'ordinamento degli Enti Locali";

VISTE le seguenti disposizioni del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, "Codice della Protezione civile":

- l'articolo 6, che individua il Sindaco quale Autorità territoriale di Protezione civile;
- l'articolo 12, comma 5, il quale dispone che il Sindaco è responsabile, tra le altre cose, "dell'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l'incolumità pubblica";

DATO ATTO che in data 8 settembre 2024 il Centro Funzionale della Protezione Civile della Regione Toscana ha emesso un bollettino di valutazione delle criticità con il quale è stata indicata l'allerta meteo codice arancione per rischio idrogeologico-idraulico;

CONSIDERATA la perturbazione che ha interessato il territorio del Comune di Poggio a Caiano nel pomeriggio e nella serata del giorno 8 settembre 2024, causando locali diffusi allagamenti e smottamenti;

CONSIDERATO che nella zona del "Parco del Bargo", sia agli ingressi del medesimo sia all'interno, sono ancora presenti importanti ristagni di acqua e zone caratterizzate dalla presenza di fango che rendono difficoltoso e pericoloso l'accesso allo stesso;

RITENUTO OPPORTUNO, di conseguenza, provvedere, a tutela della pubblica incolumità, alla chiusura al pubblico del Parco del Bargo, per evitare alla cittadinanza i rischi connessi all'attuale situazione di allagamento;

ORDINA

- la chiusura del Parco del Bargo dal momento dell'emissione della presente ordinanza e comunque fino al completo ripristino delle condizioni di sicurezza sia per l'accesso che per la frequentazione del Parco;
- ai competenti uffici comunali e, in particolare alla Polizia Municipale, di fare quanto necessario ai fini dell'attuazione della presente ordinanza;

DISPONE

- che la presente ordinanza venga preventivamente comunicata al prefetto ai sensi dell'articolo 54, comma 4, ultimo periodo del d. lgs. n. 267 del 2000;

Che la presente ordinanza venga affissa all'Albo Pretorio del Comune di Poggio a Caiano e sul sito istituzionale www.comune.poggio-a-caiano.po.it;

Alla violazione della presente ordinanza si applica l'art. 650 del codice penale.

Avverso la presente ordinanza è ammessa proposizione di ricorso al TAR entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall'adozione del presente provvedimento.

Sindaco

Palandri Riccardo / InfoCamere S.C.p.A.

documento sottoscritto digitalmente